



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 11/17

1) Piano di sicurezza scavi: tutto quello che occorre sapere per la corretta redazione. Criteri di esecuzione, misure di sicurezza ed esempio applicativo.



Il D.Lgs.81/08 e s.m.i. prevede che il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) sia corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. Nell'ambito della redazione del PSC, è previsto che il coordinatore per la progettazione suddivida le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, in sotto-fasi di lavoro, effettuando l'analisi dei rischi presenti, con riferimento:

1. all'area e alla organizzazione del cantiere
2. alle lavorazioni e alle loro interferenze (ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa)

Particolare attenzione deve essere dedicata all'analisi del **rischio di seppellimento negli scavi**.

Il piano di sicurezza degli scavi ha lo scopo di fornire i criteri di esecuzione e le misure di sicurezza adottate per lo svolgimento delle attività di scavo in cantiere.

In particolare vengono definite le seguenti caratteristiche di uno scavo:

- la tipologia delle fasi di scavo
- le tecnologie che verranno utilizzate durante lo scavo
- le modalità per la realizzazione degli accessi agli scavi e dei sistemi di sostegno delle pareti degli scavi
- le misure di prevenzione e protezione procedurali a cui attenersi durante gli scavi e le eventuali emergenze

Tipologia delle fasi di scavo

Le tipologie di movimento terra influenzano significativamente la scelta dei provvedimenti di ordine tecnico-organizzativo diretti ad eliminare o ridurre sufficientemente i pericoli alla fonte ed a proteggere i lavoratori mediante dispositivi di protezione collettiva e individuale.

I movimenti terra si distinguono in riporti di terreno e scavi.

Gli scavi si differenziano in scavi a cielo aperto e scavi sotterranei.

Gli scavi a cielo aperto comprendono:

- 1) scavi in aree non antropizzate: scavi di splateamento o sbancamento
- 2) scavi in aree antropizzate (aree urbane e/o in presenza di sottoservizi): scavi a sezione obbligata per trincee, sottomurazioni o fondazioni

Gli scavi sotterranei, in presenza di sotto-servizi o scavi in roccia per gallerie, si possono distinguere per dimensioni e andamento in:

- scavi con andamento orizzontale o inclinato (gallerie di grandi dimensioni o cunicoli stretti)
- scavi con andamento verticale (pozzi e camini).

Gli **scavi di splateamento e di sbancamento** presentano problematiche di sicurezza simili tra loro.

Lo **splateamento** è l'attività relativa ad un vasto scavo ad andamento pianeggiante, mentre lo **sbancamento** è l'attività relativa alla modifica dell'andamento naturale del terreno.

Negli scavi di splanteamento e di sbancamento possono verificarsi problemi di stabilità dei versanti, dovuti alla variabilità delle caratteristiche strutturali e di composizione dei terreni trasversalmente e lungo il tracciato.

Tecnologie che verranno utilizzate durante lo scavo

In base alla tipologia di opere da eseguire, si individuano le seguenti tecnologie di realizzazione dello scavo:

- A. utilizzo dello scavo manuale, la cui esecuzione deve essere ricondotta ad interventi di estensione limitata e comunque per profondità non superiore a mezzo metro, sia quando venga effettuato in superficie che sul fondo dello scavo
- B. utilizzo di macchine movimento terra per l'effettuazione di scavi tradizionali a cielo aperto
- C. utilizzo di tecnologie alternative allo scavo tradizionale a cielo aperto, denominate "NO DIG" e che da quest'ultimo si differenziano per il limitato utilizzo di scavi a cielo aperto.

L'esecuzione di opere di posa e sostituzione di reti di servizio (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, reti di telecomunicazioni), potranno essere realizzate mediante le ultime due tecnologie sopra elencate: in questo caso, queste due tecniche consentono una riduzione del rischio di seppellimento e di caduta dall'alto all'interno dello scavo.

L'esecuzione dello scavo tramite tecniche tradizionali, in una prima fase, si avvale dell'utilizzo di macchine movimento terra che sostituiscono l'intervento del lavoratore nella zona a rischio di seppellimento, ed in una seconda fase, della predisposizione di idonee opere di contrasto e di protezione.

L'utilizzo di tecniche alternative "NO DIG" riduce, se non elimina, il rischio di seppellimento, rimuovendo la necessità di accesso del lavoratore alla zona a rischio.

Modalità di accesso agli scavi e sistemi provvisori di sostegno e protezione degli scavi

Particolare importanza deve essere data all'accesso al fondo degli scavi che deve avvenire attraverso le scale portatili o mediante le andatoie, mentre l'attraversamento degli scavi deve essere realizzato mediante passerelle.

Le passerelle per l'attraversamento degli scavi devono essere munite di idonei parapetti provvisori.

I sistemi provvisori di sostegno e di protezione garantiscono la resistenza alle sollecitazioni provocate da:

- pressione del terreno
- strutture adiacenti lo scavo
- carichi addizionali e vibrazioni (materiale in deposito, traffico di automezzi, ecc.)

Le strutture di sostegno sono installate a contatto diretto con la superficie di scavo, e lo spazio tra l'armatura e la parete del terreno è riempito con materiale di rincalzo tale da garantire il contrasto.

La scelta del tipo di armatura e del materiale da utilizzare dipende principalmente da:

- la natura del terreno
- il contesto ambientale
- la tipologia di scavo da eseguire

L'armatura possiede le seguenti caratteristiche:

1. è realizzata in modo da evitare il rischio di seppellimento
2. è sufficientemente resistente da opporsi, senza deformarsi o rompersi, alla pressione esercitata dal terreno sulle pareti dello scavo
3. è realizzata in modo da poter sopportare, senza deformarsi, anche carichi asimmetrici del terreno.

Misure di prevenzione e protezione procedurali a cui attenersi durante gli scavi e le eventuali emergenze.

Nei lavori in cui sono presenti attività di scavo l'esposizione al rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore è particolarmente elevata.

La valutazione dei rischi effettuata consente di evidenziare in ogni istante dell'attività lavorativa se c'è un rischio grave per la salute, capace cioè di procurare morte o lesioni gravi e di carattere permanente, che il lavoratore non è in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi dell'evento ed ogni qualsiasi altro pericolo che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza.

L'esposizione al rischio di seppellimento, di caduta dall'alto all'interno dello scavo ed alle altre tipologie di rischio è ridotta e/o eliminata mediante l'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione; il tempo di esposizione ai rischi senza protezioni è uguale a zero.

Per le stesse ragioni, non è stato sottovalutato il rischio di parziale seppellimento, in quanto possibile causa di complicazioni in grado di compromettere le funzioni vitali.

La riduzione dei rischi presuppone la competenza e la professionalità degli operatori di settore ed in particolare:

1. l'idoneità psico-fisica del lavoratore;
2. l'informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni previste;
3. il corretto utilizzo dei sistemi di protezione;
4. l'addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di salvataggio e sulle procedure di emergenza;
5. i provvedimenti d'ordine tecnico-organizzativo in relazione all'area e alle attività circostanti gli scavi.

Nella **valutazione del rischio** si dovrà tenere conto dei rischi derivanti dall'attività di scavo dovuti a:

- a. stabilità di altre strutture compromessa dalla vicinanza dello scavo;
- b. caduta di detriti dai bordi dello scavo;
- c. polveri e ad altre sostanze disperse in aria;
- d. investimento dei lavoratori a causa della movimentazione di macchine operatrici;
- e. ribaltamento ed uso improprio di macchine operatrici;
- f. presenza di reti di servizio (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, reti di telecomunicazioni);
- g. presenza di corsi o bacini d'acqua (annegamento);
- h. presenza sul fondo dello scavo di armature e casseforme.

Nel documento di valutazione dei rischi deve essere predisposta una procedura che preveda l'intervento di emergenza in aiuto del lavoratore che ha subito un seppellimento totale e/o parziale e una caduta all'interno dello scavo.

In questa ipotesi, nel cantiere temporaneo o mobile, deve essere prevista la presenza di lavoratori che posseggano la capacità operativa per garantire autonomamente l'intervento di emergenza in aiuto del lavoratore che ha subito il seppellimento ed individuato il responsabile della squadra.

Si allega un esempio applicativo.

Fonte:<http://biblus.acca.it-vedi all.sic.1>

2) PRESCRIZIONI OPERATIVE DI COORDINAMENTO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) CON WHATSAPP

Il CSE, una volta iniziate le lavorazioni di cantiere, può trovarsi di fronte a due classiche tipologie di potenziale rischio d'incidente da gestire:

1. RISCHIO GENERALE, dovuto alla non applicazione delle disposizioni di coordinamento del PSC.
2. RISCHIO SPECIFICO, dovuto a inadempienze dell'impresa esecutrice rispetto al POS, ma le cui conseguenze possono ricadere anche su lavoratori di altre imprese esecutrici.

In entrambi i casi il CSE deve essere in grado di poter disporre in tempo reale le prescrizioni operative necessarie a riportare le lavorazioni in cantiere in ambito di sicurezza, coerentemente con quanto previsto in fase progettuale nel PSC e nel POS (o PIMUS).

In questo caso Whats App può essere uno strumento di valido aiuto al CSE. Non solo per la tempestività con cui le prescrizioni operative possono essere segnalate agli RSPP (o DL) delle rispettive imprese esecutrici, ma anche e soprattutto per il dettaglio operativo di concreta attuazione a cui si può arrivare grazie agli strumenti grafici di modifica delle foto che si possono realizzare in cantiere.

Una volta scattata la foto del potenziale rischio e/o inadempienza, infatti, le possibilità offerte dallo strumento di modifica grafica delle immagini sono diverse:

FILTRI | Permette di variare la tonalità dell'immagine, così da poter dare maggior risalto agli elementi tecnici fotografati, anche in presenza, ad esempio, di un elevato contrasto tra luce esterna del cantiere e penombra interna dell'edificio.

STICKERS | Vengono fornite diverse icone che permettono, una volta selezionate, di evidenziare il punto critico individuato nella lavorazione o nel componente di cantiere (freccia, cerchio, quadrato, riquadri per testo).

TESTO | Consente di inserire, assieme e/o accanto agli Stickers, testo scritto (maiuscolo – minuscolo) così da poter dare precise indicazioni in merito al punto critico oggetto di prescrizioni operative: distanze sicurezza, codici certificazione, limiti massimi, ecc..

DISEGNO LIBERO | Dove non possano fornire il risultato atteso gli strumenti prima elencati, rimane comunque a disposizione lo strumento del disegno libero, ossia la possibilità di tracciare con un dito linee o segmenti di qualsiasi natura che permettano di evidenziare concretamente o di descrivere la prescrizione operativa.

Sempre come strumento di chiarezza, tutti gli elementi prima indicati vengono forniti con una barra di gradazione di colore. In questo modo si potrà distinguere, ad esempio, gli elementi grafici (o il testo) in rosso per le violazioni più gravi, mentre il colore giallo per violazioni meno gravi.

Di converso, lo strumento foto + colore può essere usato anche per approvare una determinata scelta tecnica e/o operativa realizzata in cantiere. Un riquadro verde e un testo OK nello stesso colore sulla foto, sarebbero i presupposti ottimali per condividere sul gruppo di cantiere l'approvazione di una determinata scelta realizzativa.

E' opportuno sottolineare che questa tipologia di risposta può essere fatta anche nel caso in cui sia l'impresa esecutrice a fotografare quanto realizzato e inviare la foto al CSE per la sua approvazione (nel caso quest'ultimo non sia fisicamente presente in cantiere).

La foto ricevuta non può essere modificata, ma può essere selezionata e, utilizzando la funzione #Rispondi, averla come memo a cui si può aggiungere del semplice testo di approvazione (OK) o diniego (NO).

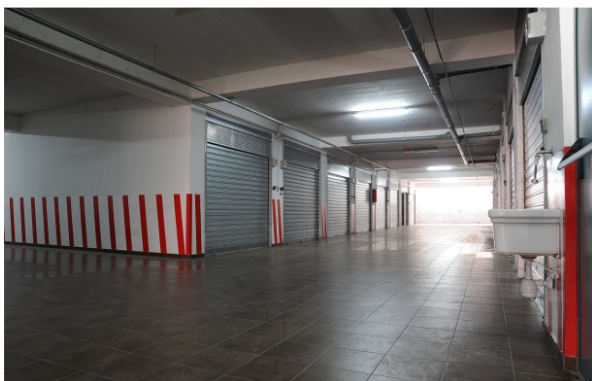
Tutte queste operazioni appena descritte, gestite in tempo reale, rimangono nel Gruppo di Cantiere come Registro delle disposizioni impartite dal CSE, sempre consultabili anche dopo anni, e comunque vere e proprie "prove" di quanto realizzato in termine di prevenzione degli incidenti o di coordinamento tra le imprese

Seguono immagini / esempi di DanieleVerdesca autore del contributo pubblicato su iclhub | DOCUMENTI SICUREZZA



Fonte: info@iclhub.it

3) PREVENZIONE INCENDI - Autorimesse: Regola Tecnica -



In Gazzetta ufficiale (n.52 del 3-3-2017) il Decreto 21 febbraio 2017, la nuova Regola tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse (in vigore il 30 giorno dalla pubblicazione). Si applica alle strutture individuate con il numero 75 esistenti, o di nuova costruzione. Il Decreto aggiorna poi il Codice di Prevenzione Incendi nei riferimenti alle attività di autorimessa e alla normativa di riferimento.

Campo di applicazione

La norma tecnica (art. 2) si applica alle autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² di cui all'allegato I del DPR n.151/2011 individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 21/2/2017, ovvero per quelle di nuova realizzazione. Si può applicare a queste attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2002.

Modifiche al Codice di Prevenzione Incendi

Il DM 21/2/2017 modifica l'allegato 1 del DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), aggiungendo all'allegato 1 il capitolo «V.6 - Attività di autorimessa»; all'art. 1 comma 2 vengono poi aggiunte le lettere o) e p) che fanno riferimento ai DM 1/2/1986 sulla costruzione delle autorimesse e DM 22/11/2002 sul parcheggio di autoveicoli alimentati a GPL in autorimessa (e sistemi di sicurezza dell'impianto).

Con riferimento alla voce "75" si elimina la dicitura «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».

Le ultime Regole tecniche

Dal 2016 sono diverse le Regole tecniche emanate dal Ministero dell'Interno: ricordiamo in particolare quella sulle Attività ricettive turistico-alberghiere con DM 9 agosto 2016 e quella sugli Uffici approvata con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 giugno 2016. Risale ad un anno fa il il Decreto del ministero dell'Interno del 3 febbraio 2016 con la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale.

Riferimenti normativi:

DECRETO 21 febbraio 2017

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

(GU n.52 del 3-3-2017)

fonte: : <http://sicuromnia.epc.it>- vedi all.sic.2



Approfondimenti

Rischio di caduta dall'alto e sulla nozione di lavori in quota

La Corte di Cassazione, a distanza di un anno, è ritornata a dare una nozione di "lavori in quota" che si ritiene errata o quantomeno non in linea con le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti al momento dell'evento infortunistico oggetto del ricorso sul quale la stessa Corte è stata chiamata ad esprimersi. Una analoga nozione dei lavori in quota era stata già data in occasione di un'altra sentenza della stessa Sez. IV della Corte suprema, la n. 39024 del 20/9/2016 (u. p. 15/3/2016) .

L'art. 16 del D.P.R. n. 164/1956, contenente le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, ebbe a disporre in particolare che "nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose" e sulla interpretazione da dare al contenuto dell'articolo stesso si è molto discusso nel senso che ci si è sempre chiesti, considerato che il legislatore finalizzava l'applicazione della misura di sicurezza esplicitamente alla eliminazione "dei pericoli di caduta di persone o di cose", se per l'altezza di 2 metri era da intendersi la quota alla quale venivano effettuati i lavori, corrispondente sostanzialmente all'altezza delle posizioni delle braccia, o, come appariva più logico, quella dalla quale potesse cadere il lavoratore, corrispondente sostanzialmente al piano di calpestio sul quale opera lo stesso.

La Corte di Cassazione, chiamata più volte all'epoca ad interpretare la disposizione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 164/1956, si è espressa prevalentemente sostenendo che ciò che contava ai fini dell'applicazione dell'articolo stesso fosse l'altezza alla quale si stavano svolgendo i lavori (fra tutte Cass. Pen. Sez. IV 7 giugno 1983, Cass. Pen. Sez. IV 4 agosto 1982, Cass. Pen. Sez. IV n. 741 del 25 gennaio 1982) e non anche quella del piano di calpestio sul quale si trovava il lavoratore ma non sono mancate comunque delle espressioni della stessa Corte di Cassazione in senso contrario.

Nel 2008 con l'art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato sostanzialmente riscritto il contenuto dell'art. 16 abrogato creando così una sorta di continuità normativa fra le vecchie e le nuove disposizioni sulla protezione dalla caduta dall'alto, così come messo in evidenza dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 39024 della Sez. IV penale del 20/9/2016 sopra indicata.

Successivamente nel 2009 con il D. Lgs. n. 106/2009, correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008, il legislatore, forse proprio per dipanare i dubbi sorti sull'applicazione dell'art. 16 del D.P.R. n. 164/1956 e quindi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008, ha modificato lo stesso articolo 122 sostituendo l'espressione "nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2 devono essere adottate....." che compariva nel testo originario con l'espressione "nei lavori in quota, devono essere adottate....." per cui nessun dubbio sussiste oggi sul campo di applicazione dell'art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008, che il legislatore ha voluto legare al lavoro in quota definito esplicitamente dall'art 107 dello stesso D. Lgs. come l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile" e per il quale è obbligatoria una protezione al fine di evitare la caduta dall'alto di persone o cose. Nessun dubbio sussiste quindi sulle misure di protezione da adottare ogni qualvolta nel testo di tale decreto legislativo vengono citati i lavori in quota, così come succede nell'art. 115 sui sistemi di protezione individuali.

Quanto sopra non vuol dire comunque che, nel caso di lavori per l'esecuzione dei quali un lavoratore venga a trovarsi su di un piano di calpestio di altezza inferiore ai 2 metri, come nel caso in esame, non vadano adottate ugualmente delle misure di protezione dalla caduta dall'alto e non vuol dire quindi che possano essere effettuati senza alcuna protezione. Nelle situazioni quali quelle appena citate, che possiamo definire per distinzione come "lavori sottoquota", non va applicato l'art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008 ma altre disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui allo stesso decreto legislativo. Se, infatti, esaminiamo più approfonditamente le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in merito alle misure da adottare a protezione dalla caduta dall'alto, emerge chiaramente che lo stesso decreto legislativo nell'Allegato IV, contenente i requisiti che devono possedere i luoghi di lavoro, con una

disposizione che è quindi applicabile a tutte le attività oltre a quella svolta nei cantieri edili, ha indicato esplicitamente al punto 1.7.3 che "le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti". Per la nozione di posti di lavoro o di passaggio sopraelevati non esiste nel D. Lgs. n. 81/2008 una precisa definizione ma per essa si può fare riferimento ad altre indicazioni fornite nello stesso decreto secondo le quali per tali posti sopraelevati potrebbero intendersi tali quelli situati ad una altezza superiore ai 50 cm dal suolo.

Il fatto, il ricorso in Cassazione e le motivazioni

Il datore di lavoro di un'azienda ha ricorso in cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, aveva dichiarato la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. per avere cagionato delle lesioni personali gravi a un dipendente dell'azienda stessa dalle quali è derivata una malattia guarita in 60 giorni, non esigendo che lo stesso indossasse il previsto elmetto protettivo, messogli a disposizione durante l'esecuzione dei lavori in un cantiere edile, e non contemplando, nel piano operativo di sicurezza, l'apprestamento dell'opera provvisoria su cui operava il lavoratore e dal quale, mentre smontava quest'ultima cadeva al suolo da un'altezza di m 1,87, privo del previsto l'elmetto protettivo,.

Con un primo motivo il ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello non ha dato rilievo all'esistenza di una delega alla sicurezza rilasciata a un professionista amministratore di una società specializzata nella sicurezza ragione per cui non toccava a lui l'obbligo di verificare se un'opera provvisoria era contemplata nel piano operativo di sicurezza e se l'operaio, la mattina dell'incidente, indossasse o meno il casco, considerata anche la presenza, oltre che del delegato, anche di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera. Lo stesso ricorrente ha sostenuto che non era neanche dimostrato che, al momento dell'infortunio, il lavoratore non indossasse il casco, poiché dai rilievi fotografici si evinceva la presenza di un elmetto protettivo rovesciato, che ben poteva essere quello in dotazione all'infortunato, il quale non ha mai chiarito questa circostanza e ha sostenuto che le perdite di sangue dalla nuca avevano evidenziato semmai un cattivo allacciamento dell'elmetto pur avendo il dipendente partecipato a corsi di formazione e pur essendo lo stesso sicuramente in grado di indossarlo correttamente. Non vi era prova altresì, secondo lo stesso, che l'opera provvisoria da cui era caduto il lavoratore non fosse prevista nel piano operativo di sicurezza, poiché mancava agli atti la copia dello stesso e comunque non era affatto certo che, se l'opera fosse stata prevista, con tutte le specificazioni del caso, il lavoratore non avrebbe compiuto ugualmente quella manovra che gli è costata la caduta.

Erroneamente inoltre, ha sostenuto il ricorrente, era stato ritenuto che si trattasse di lavori in quota, poiché il piano di calpestio era posto all'altezza di 1,80 metri e dunque non poteva affermarsi che i lavori fossero stati eseguiti ad un'altezza superiore a 2 metri. Ha sostenuto ancora che la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare la diminuzione del terzo della pena poiché il processo in primo grado si era svolto con rito abbreviato mentre nella sentenza non vi era traccia alcuna di tale diminuzione.

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il primo motivo del ricorso relativo alla esistenza di una delega di funzioni non è stato accolto dalla Corte di Cassazione, La Corte di Appello, infatti, aveva chiarito, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, che gli ufficiali di polizia giudiziaria operanti avevano attestato che non era emerso, durante le indagini, il rilascio di deleghe in materia di sicurezza sul lavoro né queste ultime erano state esibite, nonostante esplicita richiesta, in sede di sopralluogo.

Con riferimento poi alla presenza del casco protettivo i giudici avevano dato rilevanza alle dichiarazioni rese dal lavoratore infortunato il quale aveva riferito che, al momento del sinistro, calzava solo le scarpe antinfortunistiche nonché di tutti i testimoni escussi che avevano concordemente affermato che il collega, al momento dei primi soccorsi, non aveva l'elmetto. Le gravi lesioni patite al capo del resto, ha precisato la Corte di Appello avevano portato ad escludere, con ragionevole certezza, che la vittima avesse il casco. Il casco, infatti, era stato rinvenuto capovolto ad una distanza di alcuni metri dal posto in cui l'infortunato era stato soccorso e, considerata l'altezza, davvero modesta, dalla quale il lavoratore era caduto era decisamente poco verosimile che un elmetto regolarmente indossato potesse essere sbalzato così lontano, per effetto dell'impatto con il suolo. Per di più, tra gli indumenti dell'infortunato rimossi dal 118, in sede di soccorso, e rinvenuti dagli operanti, era presente un cappellino con evidenti tracce presumibilmente ematiche.

Per ciò che concerne l'assenza della previsione del ponteggio nell'ambito del piano operativo di sicurezza, i giudici avevano posto in rilievo che tale lacuna è stata riscontrata dal tecnico della prevenzione, il quale aveva riferito che la realizzazione della predetta opera provvisoria e le relative metodologie lavorative, poste in essere sulla struttura stessa, non erano state contemplate né nel piano operativo di sicurezza né nel piano di sicurezza e controllo. Il tutto del resto era stato confermato dallo coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale aveva riferito che nulla era riportato nei predetti documenti in ordine alla realizzazione della struttura dalla quale era caduto il lavoratore. Di qui la conclusione secondo cui l'assenza di una specifica valutazione dei rischi riguardanti l'allestimento del ponteggio non aveva consentito di regolamentare la sua realizzazione, con l'individuazione di adeguate misure volte a salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori. Se vi fosse stata una specifica determinazione delle metodologie lavorative da osservare e delle opere prevenzionali da adottare, l'infortunio, avevano concluso i giudici, non si sarebbe verificato.

Anche la motivazione legata alla nozione dei lavori in quota è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione priva di fondamento. Si è infatti condivisibilmente ritenuto, in giurisprudenza, ha precisato la Sezione IV, che **"l'altezza superiore a m 2 dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 del D. Lgs. n. 81 del 2008 (che ha sostituito l'art. 16 del D. P. R. n. 164 del 1956, ponendosi però in continuità con esso), va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non al piano di calpestio del lavoratore"** (Cass., Sez. 4, n. 43987 del 28-2-2013, Rv. 257693; Cass., n. 741 del 1982; n. 7604 del 1982; n. 5461 del 1983). Sotto il profilo giuridico, quindi, secondo la Corte suprema, non ha rilievo che il piano di calpestio fosse posto ad un'altezza inferiore a metri 2, se il lavoro si svolgeva ad un'altezza superiore. In questa prospettiva, la Cassazione ha osservato come la Corte d'appello avesse sottolineato che l'operaio lavorava a un'altezza tale per cui c'era il rischio, sia teorico che effettivo, che egli potesse cadere dall'alto, trattandosi di un lavoro da effettuarsi, ad operaio in posizione eretta, a oltre 2 m, ragion per cui il rischio di caduta era prevedibile e doverosamente evitabile, sia in via preventiva nel POS sia nel momento esecutivo.

Fondato è stato invece ritenuto dalla suprema Corte l'ultimo motivo di ricorso essendo risultato infatti dalla sentenza impugnata che, in primo grado, il processo si era svolto con rito abbreviato. La stessa ha precisato in merito che, qualora la Corte di Appello pronunci una sentenza di condanna, in riforma della sentenza assolutoria emessa in primo grado, nell'ambito di un processo svolto con rito abbreviato, la stessa deve applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. per cui erroneamente la Corte di Appello non aveva applicata la diminuzione della pena. Trattandosi, comunque, di una determinazione di carattere obbligatorio, cui è estraneo ogni connotato di discrezionalità, ha così concluso la sezione IV, la predetta diminuzione, nell'ottica delineata dall'art. 620, lett. I, cod. proc. pen., può essere applicata anche dalla suprema Corte e la relativa riduzione di pena, stabilita dalla legge in misura fissa, può essere effettuata anche in sede di legittimità, muovendo dalla pena irrogata dalla Corte d'appello (mesi 4 di reclusione) e diminuendola di un terzo.

La Corte di Cassazione in definitiva ha annullata la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla misura della pena, che ha quindi rideterminata in mesi 2 e giorni 20 di reclusione rigettando il ricorso nel resto.

Fonte: www.puntosicuro.it : Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza 15 settembre 2017, n. 42261 - Caduta al suolo e mancanza di elmetto. Lavori in quota e dpi

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttaro.

Chiuso in data 25/11/2017